SHOPWKI.it

LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO

Guida alle *Start up* innovative

AA.VV.

Wolters Kluwer Italia

CEDAM

IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

UTET GIURIDICA

eFocus

QUESTO EBOOK È UN'ANTEPRIMA GRATUITA

Per ordinare la versione integrale utilizzare il link SHOPWKI.it
o rivolgersi all'agente di zona.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2012 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

ISBN: 978-88-217-4152-4

Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.
La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata.

L'elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l'editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Definizione di start up *innovativa*

(Sebastiano Di Diego)

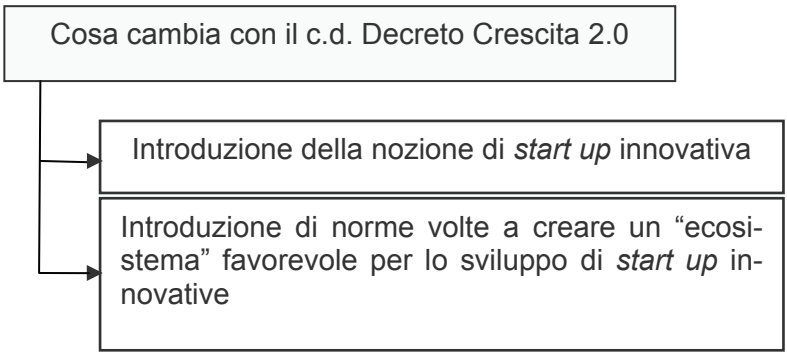

1. Premessa

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0) convertito con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, introduce nel nostro ordinamento la nozione di ***start up* innovativa**.

L'obiettivo del provvedimento è quello di rendere finalmente l'Italia un paese attrattivo e ospitale per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, attraverso l'introduzione di una disciplina di favore che interviene su più fronti.

In particolare vengono previste semplificazioni e agevolazioni volte a favorire:

- la raccolta di capitale;
- l'assunzione di risorse umane qualificate, con notevole grado di flessibilità;
- la fidelizzazione delle risorse umane e del *management*;
- l'accesso a servizi qualificati;
- la riduzione dei rischi connessi alla crisi d'impresa.

Nelle economie moderne le *start-up* svolgono il fondamentale ruolo di diffondere l'innovazione (imprescindibile fattore di sviluppo) all'interno del sistema economico.

Grazie a tali imprese, tutti i settori produttivi sono stimolati ad accogliere le innovazioni tecnologiche, e ciò favorisce il rinnovamento anche delle imprese tradizionali e il miglioramento della loro competitività.

Inoltre, diventando un luogo accogliente per le *start up* innovative, l'Italia può aspirare ad essere d nuovo meta di capitali e talenti stranieri.

2. La nozione di *start up* innovativa

In base all'art. 25, comma 2, del legge in esame, può essere qualificata come *start up* innovativa l'impresa che presenta **le seguenti caratteristiche**:

- è costituita in forma di società di capitali o società cooperativa di diritto italiano ovvero di società europea;
- è residente in Italia (ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ed qui ha la sede principale dei propri affari e interessi;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
- le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
    1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
    2. impiega (come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
    3. è titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a

una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Per *start up* innovativa si intende l'impresa che possiede i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221

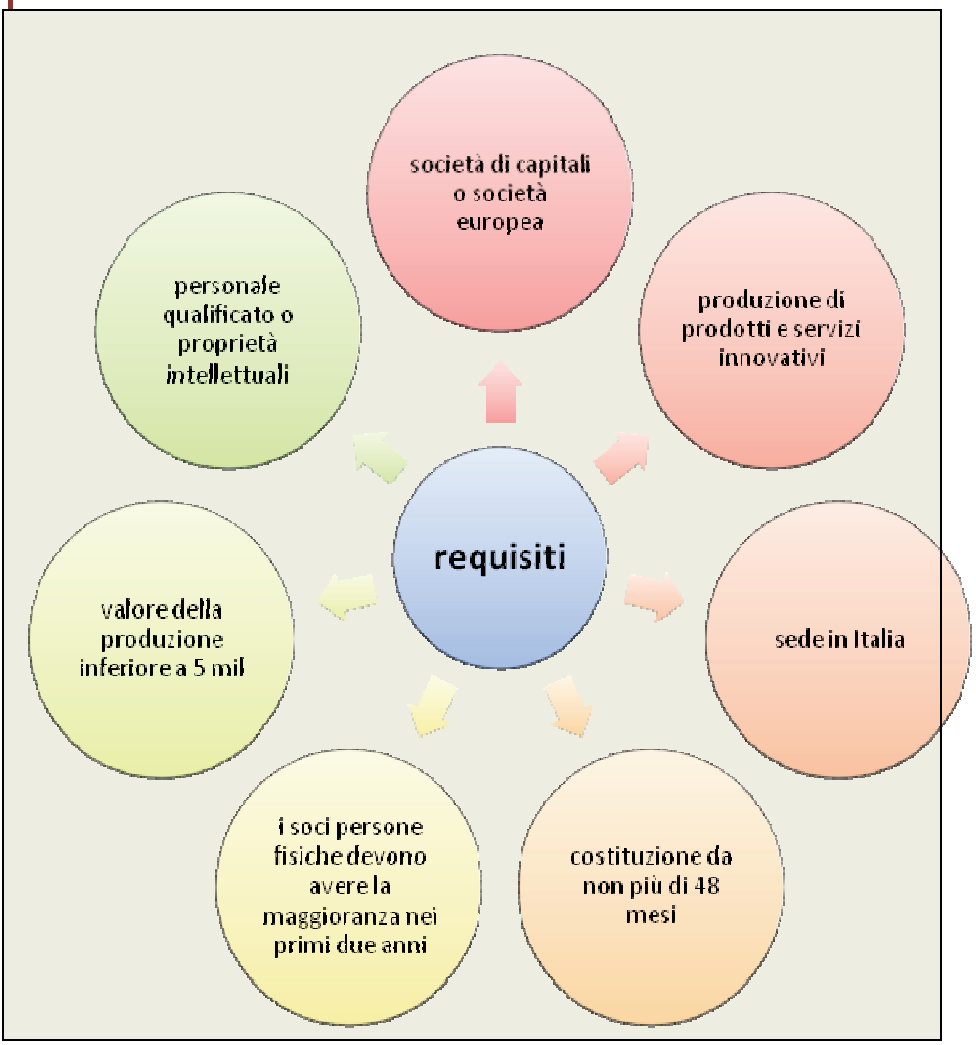

2.1 Forma giuridica

Come anticipato le *start up* innovative devono necessariamente costituirsi in forma di **società di capitali (s.p.a, s.a.p.a, s.r.l.), di società cooperativa oppure di società europea**.

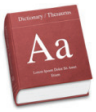

La società europea è una forma di società che può essere costituita sul territorio dell'Unione Europea, e che funziona sulla base di uno specifico regime di costituzione e di gestione unico, anziché sottoposto a normative statali differenti. Le società europee sono disciplinate dal Regolamento europeo 8 ottobre 2001, n. 2157/2001.

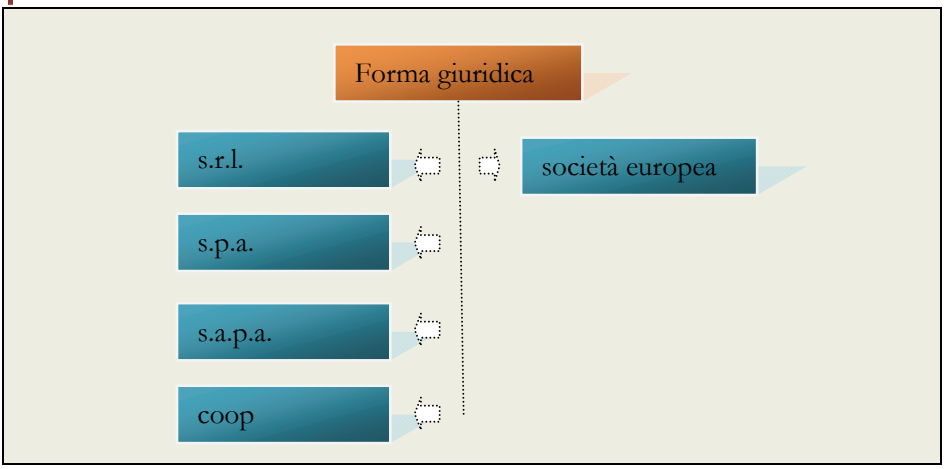

2.2 Sede

La *start up* innovativa deve avere in Italia la sede principale dei propri affari e interessi e la residenza ai fini fiscali.
Si ricorda che in base all'art. 73, comma 3, del Tuir, una società è considerata residente in Italia, se per la maggior parte del periodo d'imposta ha la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello stato.

2.3 Attività

La *start up* innovativa deve avere quale **oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**.
La nozione di innovazione fatta propria dal legislatore è quindi quella tecnologica.
E ciò probabilmente al fine di evitare che, con una nozione meno restrittiva, qualsiasi impresa potesse definirsi innovativa al sol fine di accedere ai numerosi benefici previsti dal provvedimento legislativo.

2.4 Anzianità della società

La *start up* innovativa, per essere tale, **deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di quarantotto mesi**.
Decorso tale periodo la *start up* non può essere più considerata innovativa.
I quarantotto mesi decorrenti dalla data di costituzione individuano, quindi, l'orizzonte temporale ai fini dell'applicazione della disciplina di favore. Si tratta di un termine che il legislatore considera congruo per la fase di avviamento e crescita dell'impresa innovativa.

Anche le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione (il 19 dicembre 2012) possono qualificarsi come *start up* innovative.
Tali imprese possono accedere a tale qualifica, depositando, nei 60 giorni successivi all'entrata il vigore della legge di conversione, una specifica di-

chiarazione presso l'Ufficio del registro delle imprese, attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2.5 Divieto di costituzione attraverso operazioni straordinarie

La *start up* innovativa non può essere costituita attraverso operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni societarie, cessioni di azienda o di ramo di azienda.
La norma ha finalità antielusive ed è volta a scongiurare l'accesso ai benefici di società già esistenti prive dei requisiti previsti dalla normativa.

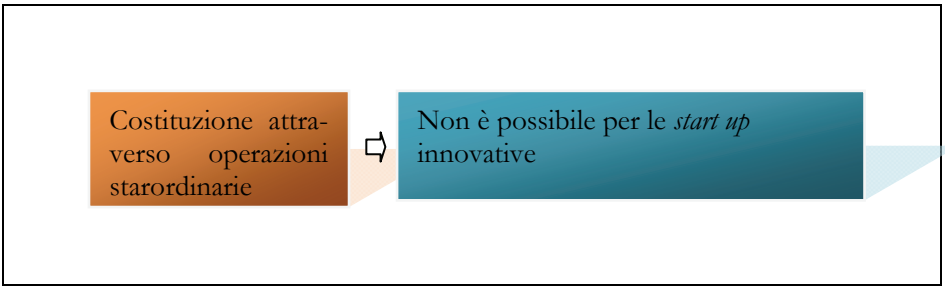

2.6 Soci

Soci della *start up* innovativa possono essere sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
La normativa, tuttavia, richiede, per i primi due anni di attività, che i soci persone fisiche abbiano un ruolo centrale.
È previsto, infatti, che tali soci, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.
Tale criterio è volto a favorire esclusivamente le ***start up*** **"genuine**", quelle che come mostrano i numerosi casi di successo (Facebook, Google, Twitter ecc.) nascono dalla passione di individui che si lanciano in "visionarie" avventure imprenditoriali, di cui desiderano mantenere il controllo, almeno nella fase iniziale dello sviluppo.

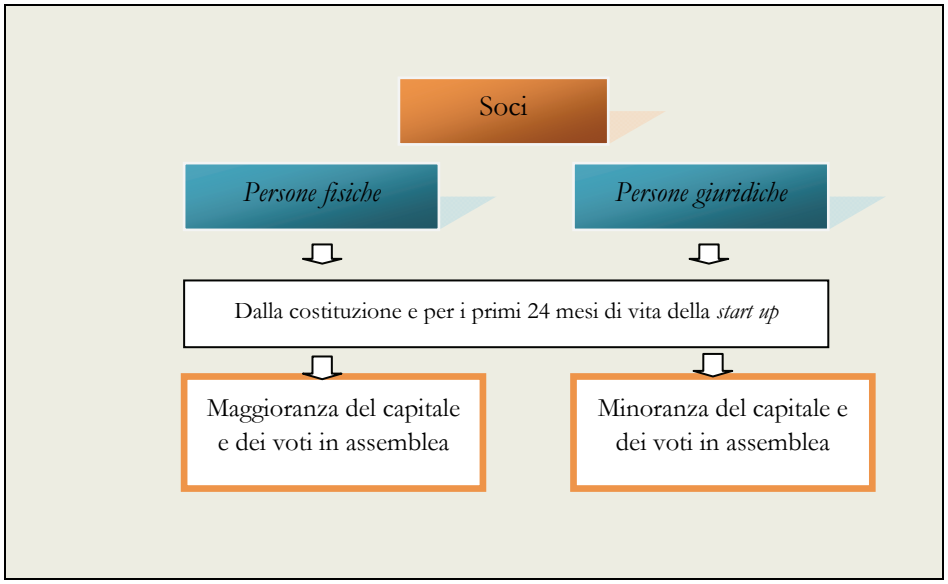

L'obiettivo della norma è, quindi, quello di evitare che come *start up* innovative vengano classificate imprese controllate da gruppi imprenditoriali esistenti o, peggio ancora, scatole vuote che non hanno niente a che fare con lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
In linea con tale filosofia viene, altresì previsto che le quote rappresentative del capitale sociale della *start up* non possono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Tale vincolo, ovviamente, si applica limitatamente al periodo in cui viene mantenuta la qualifica di *start up* innovativa (max 48 mesi dalla costituzione).
Decorso tale periodo, la quotazione in borsa diventa, invece, un'auspicabile strategia di *exi*t da porre in essere per cercare ulteriore finanza, in grado di valorizzare al massimo le potenzialità della *start up*.

2.7 Dimensione

Anche la dimensione riveste un ruolo centrale nella qualificazione come *start up* innovativa. Viene, infatti, stabilito che a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non può essere superiore a 5 milioni di euro.
L'idea del legislatore è, quindi, che una volta superato tale limite l'impresa cessi di essere *start up* e diventi un'impresa matura.

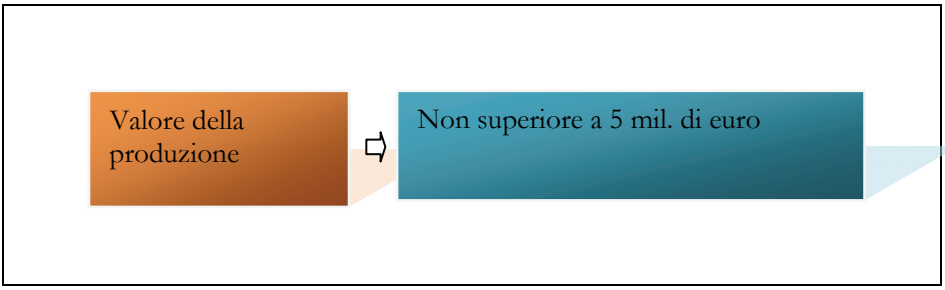

2.8 Divieto di distribuire utili

Le *start up* innovative non possono distribuire dividendi.
L'idea del legislatore è che gli utili debbano essere utilizzati per patrimonializzare l'azienda o per effettuare investimenti in R&S, favorendo così la crescita della *start up*.
Non si tratta di un divieto assoluto, ma di una limitazione operante fintanto che l'impresa mantiene la qualifica di *start up* innovativa. La possibilità che in futuro vengano distribuiti utili rappresenta una condizione fondamentale per attrarre investitori. Per questo motivo il divieto deve considerarsi limitato al periodo di 48 mesi o al minor periodo nel caso di perdita anticipata dei requisiti, in cui l'impresa è considerata *start up* innovativa.
Alla luce di quanto sopra è evidente l'inutilità di inserire il divieto in una specifica clausola statutaria della società, rilevando ai fini della normativa il comportamento concludente dell'impresa.

Riguardo alle imprese già costituite alla data di entrata in vigore del provvedimento, che si qualificano *start up* ai sensi dell'art. 25, comma 3, la precisazione contenuta nel comma 2 della stessa norma che la *start up* "*non distribuisce, e non ha distribuito, utili*", fa ritenere che l'accesso alla categoria sia precluso alle società che, pur in possesso di tutti gli altri requisiti, in precedenza hanno distribuito dividendi ai soci.

2.9 Il requisito dell'innovatività

La *start up* deve essere innovativa e non semplicemente una nuova impresa.
Il riconoscimento del carattere di "impresa innovativa" viene fatto discendere dal legislatore dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

Requisiti	Contenuto
Spese R&S	Tali spese sono pari o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione
Personale qualificato	Un terzo della forza lavoro complessiva (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) è costituito da personale con le seguenti caratteristiche: – è in possesso di titolo di dottorato di ricerca – sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera – è in possesso di laurea e ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero
Proprietà intellettuale	La *start up* è titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa

Riguardo al primo requisito si precisa che l'individuazione delle spese di ricerca e sviluppo deve essere fatta tenendo conto dei criteri previsti dai principi contabili.
Alle spese così individuate, possono essere altresì aggiunte, tenendo conto di quanto previsto espressamente dal legislatore:

- le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
- le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Non possono essere, invece, mai considerate nel calcolo le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili.
Le spese di R&S devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di

vita, la loro effettuazione deve essere "certificata"da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della *start-up* innovativa

3. Le *start up* a vocazione sociale

All'interno della più ampia categoria delle *start up* innovative, il legislatore individua uno specifico sottogruppo, quello delle "***start up* innovative a vocazione sociale**".

Si tratta di *start up* innovative che, oltre a rispettare tutti i requisiti che abbiamo descritto in precedenza, si caratterizzano anche per svolgere la propria attività in via esclusiva in settori di utilità sociale.

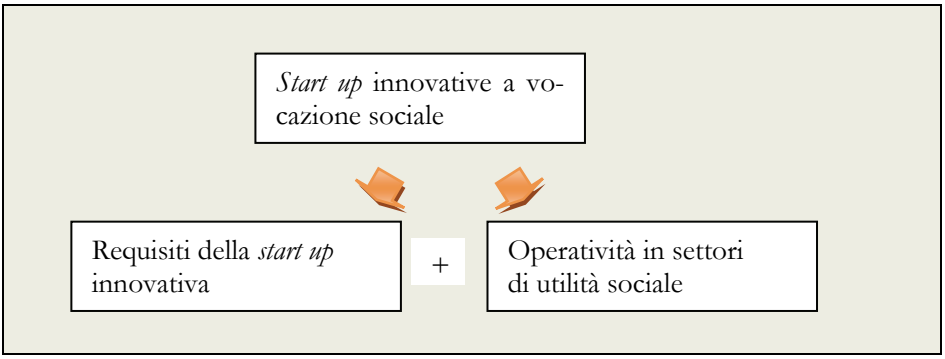

I settori in questione sono quelli indicati all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155:

- **assistenza sociale** ➔ ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- **assistenza sanitaria**➔per l'erogazione delle prestazione di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza », e successive modificazioni;
- **assistenza socio-sanitaria**➔ ai sensi del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;
- **educazione, istruzione e formazione**➔ ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
- **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**➔ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», con esclusione delle attività,

esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- **valorizzazione del patrimonio culturale**➔ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- **turismo sociale**➔ di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;
- **formazione universitaria e post-universitaria**;
- **ricerca ed erogazione di servizi culturali**;
- **formazione extra-scolastica**➔ finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali➔ resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

La vocazione sociale che caratterizza queste *start up* non è un aspetto secondario bensì è un elemento fondamentale della loro *natura*.
Tipicamente queste imprese si pongono come obiettivo quello di rispondere ad un bisogno della società e non solo ad un bisogno del mercato.
Per questo motivo, i loro modelli di business sono spesso poco attraenti per i finanziatori e presentano un tasso di ritorno sull'investimento più basso.
Le *start up* innovative a vocazione sociale pertanto, hanno meno possibilità di nascere e svilupparsi rispetto alle altre imprese.
Consapevole di ciò il legislatore, come vedremo in seguito, ha cercato di rimuovere questi ostacoli, prevedendo specifiche norme agevolative volte a rendere più attrattivo l'investimento in queste imprese.

4. Disciplina di favore

Le *start up* innovative, come vedremo nei prossimi capitoli, sono destinatarie di una peculiare disciplina di favore.
L'applicazione di tali norme è strettamente collegata al periodo di mantenimento della qualifica di *start up* innovativa, che segue una disciplina diversa a seconda che si tratti di società di nuova costituzione o di società esistente al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.
In linea generale, le *start up* di nuova costituzione possono applicare le norme di favore per 4 anni dalla costituzione.
L'art. 31, comma 4, stabilisce infatti che "in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla *start-up* innovativa sino alla scadenza del relativo termine".

Il periodo di 4 anni cessa però di operare, nel caso in cui la *start up* perda uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2.
La regola applicabile alle imprese di nuova costituzione può essere, quindi, così descritta: il regime di favore si applica per il periodo in cui l'impresa è una *start up* innovativa e comunque mai oltre i 4 anni.
Per le società già esistenti, invece, trova applicazione quanto previsto dall'art. 25, comma 3 "la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la *start-up* innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti".
La disciplina di favore è quindi applicabile:

- per un periodo di **quattro anni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, se la ***start-up*** innovativa è stata **costituita entro** i **due anni** precedenti ;
- per un periodo di **tre anni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, se la ***start-up*** innovativa è stata **costituita entro** i **tre anni** precedenti;
- per un periodo di **due anni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, se la ***start-up*** innovativa è stata **costituita entro** i **quattro anni** precedenti.

Ovviamente i termini di cui sopra sono quelli ordinari, essendo possibile anche in questo caso che la *start up* esca dal regime di favore anticipatamente a causa della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2.

SHOPWKI.it

LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO